

STAMPERIA REGIONALE BRAILLE ETS

PROCEDURA

PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Deliberazione n. 11 del CDA del 29/07/2025

Premessa

Il D. Lgs. 24/2023 ha definito in un unico testo la disciplina sulla protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali ed europee (c.d. whistleblowing).

La Stamperia, pur avendo un numero consolidato di dipendenti inferiore alle 50 unità, è tenuta ad applicare la suddetta normativa perché ha adottato il Modello di Organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001 (Modello 231), nel quale la segnalazione whistleblowing è una delle misure generali di prevenzione dalla commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa della Stamperia.

Il Consiglio di Amministrazione di detto Ente del Terzo Settore ha già, con la deliberazione n. 10 del 24/11/2023, aggiornato il Modello 231 al D. Lgs. 24/2023 ed ha:

- disposto la obbligatorietà della segnalazione, la tutela della riservatezza sulla identità del segnalante ed il divieto di ritorsione;
- attivato il canale di segnalazione interna;
- adeguato il sistema disciplinare al nuovo impianto normativo;
- affidato l'incarico di gestire le segnalazioni whistleblowing all'Organismo di vigilanza del Modello 231.

Pertanto, la presente procedura è finalizzata, a seguito dell'approvazione da parte della Stamperia di un nuovo Modello 231, a disciplinare esclusivamente le regole che il segnalante deve obbligatoriamente rispettare per effettuare la segnalazione whistleblowing ed il procedimento che ne sussegue.

1. Oggetto della segnalazione

La segnalazione whistleblowing è la comunicazione, scritta od orale, fatta all'OdV da un soggetto legittimato (par. 2), di informazioni riguardanti comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico e l'integrità della Stamperia, e per la quale il segnalante intende usufruire delle tutele riconosciute dalla legge (par. 4). Dette informazioni devono obbligatoriamente avere per oggetto:

- a. illeciti penali, civili, amministrativi o contabili che possono comportare, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa della Stamperia;
- b. violazioni del Modello 231 della Stamperia e/o dei documenti da esso richiamati (Codice Etico, Regolamenti, Procedure, etc.);
- c. misure ritorsive adottate a seguito della segnalazione.

Nel caso il segnalante segnali fatti non aventi come oggetto una delle sopra citate ipotesi, la segnalazione non potrà essere considerata come whistleblowing, con diritto alle citate tutele, né di competenza dell'OdV, e sarà trattata come ordinaria, di competenza degli organi a ciò preposti dalla Stamperia.

La segnalazione whistleblowing può essere presentata anche per:

- condotte volte ad occultare illeciti o violazioni, di cui alle precedenti lettere a) e b);
- attività non ancora compiute, ma dalle quali il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi illeciti, in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- fondati sospetti.

Non possono essere, invece, oggetto di segnalazione whistleblowing:

- le notizie apprese fuori dal contesto lavorativo della Stamperia;
- le irregolarità nella gestione delle attività e nella organizzazione degli uffici, che possono essere segnalate nelle forme ordinarie agli organi statutari della Stamperia;
- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le notizie che sono già di dominio pubblico;
- le notizie acquisite sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti con le figure gerarchicamente sovra ordinate (esempio: vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali con altro lavoratore, relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa, etc.).

Il segnalante è tenuto ad effettuare una segnalazione che sia circostanziata e si fondi su elementi concreti, tali da ritenere che si sia verificato o che si possa verificare un fatto illecito o una violazione del Modello 231. In mancanza egli deve avere una conoscenza diretta e sufficiente di tali fatti in ragione delle funzioni svolte o possedere ragionevoli motivi per ritenere veri i fatti segnalati.

La segnalazione deve contenere, per quanto possibile, tutti gli elementi utili per consentire le conseguenti verifiche sulla fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, in particolare:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati commessi o omessi i fatti segnalati;
- qualsiasi elemento che consenta un'agevole identificazione del presunto autore del comportamento segnalato e di altri soggetti potenzialmente coinvolti;
- le proprie generalità, nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà dell'anonimato;
- le modalità con le quali si è venuto a conoscenza del fatto;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Sono assolutamente vietate le segnalazioni whistleblowing che:

- abbiano finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa del segnalato.

È possibile allegare alla segnalazione documenti che forniscano elementi di fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

2. Soggetti legittimati

Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, i soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni whistleblowing sono tutti coloro (solo persone fisiche) che svolgono per la Stamperia:

- lavoro subordinato;
- lavoro autonomo;

- incarico di libero professionista e/o di consulente;
- attività di volontariato o di tirocinio.

Detti soggetti sono legittimati ad effettuare le segnalazioni anche:

- durante il periodo di prova;
- prima di iniziare il rapporto giuridico, nel caso le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il procedimento della selezione o in altre fasi precontrattuali;
- dopo lo scioglimento del rapporto giuridico, nel caso le informazioni sulle violazioni siano state acquisite prima di detto scioglimento.

Sono altresì legittimati le persone che svolgono nella Stamperia funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione, di controllo, anche qualora tali funzioni vengano esercitate in via di mero fatto.

3. Soggetti tutelati

Il D. Lgs. 24/2023 ha esteso le tutele (diritto di riservatezza, divieto di atti ritorsivi, etc.), nel passato previste solo a favore dei soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni, di cui al precedente paragrafo, anche ai soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possono essere oggetto di ritorsione indiretta, a causa della segnalazione effettuata da altri, così individuati:

- persona che assiste il segnalante nel procedimento di segnalazione (c.d. facilitatore), operante all'interno del contesto lavorativo della Stamperia e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persona legata al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela, entro il quarto grado, che opera o ha operato in passato presso la Stamperia;
- colleghi di lavoro del segnalante, con i quali si ha un rapporto abituale e corrente;
- Enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria, del segnalante;
- Enti presso i quali il segnalante lavora;
- Enti, non rientranti tra i precedenti, che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

4. Le tutele

Il sistema di protezione previsto dal D. Lgs. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

- a. Tutela della riservatezza;
- b. Tutela dalla ritorsione;
- c. Limitazioni della responsabilità;
- d. Misure di sostegno.

Non è possibile la rinuncia o la transazione delle misure di protezione, salvo vengano effettuate nelle sedi protette di cui all'art. 2113 comma 4 del Codice civile.

Le misure di protezione si perdono nel caso venga accertata, con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

4.1 Tutela della riservatezza

L'OdV, quale soggetto incaricato dalla Stamperia a ricevere e ad istruire le segnalazioni whistleblowing, è tenuto a garantire la riservatezza:

- sulla persona segnalante;
- sul contenuto della segnalazione;
- su eventuali facilitatori;
- sulle persone menzionate nella segnalazione e di quelle successivamente coinvolte.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non potranno essere rivelate dall'OdV senza il consenso espresso del segnalante.

Anche nel caso di un eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, pur se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

L'acquisizione del consenso del segnalante deve avvenire per iscritto, a seguito di richiesta motivata effettuata dall'OdV, sulle ragioni della rivelazione dell'identità, con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per la segnalazione. In caso di segnalazione orale, il consenso e le suddette ragioni devono risultare dal relativo verbale e sottoscritte, in occasione dell'incontro, dal segnalante.

4.2 Tutela dalla ritorsione

Il D. Lgs. 24/2023 definisce ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La Stamperia vieta ogni forma di ritorsione, così come sopra definita.

Il D. Lgs. 24/2023 fornisce, non a carattere tassativo, l'elencazione dei possibili atti di ritorsione:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di demerito o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

Il soggetto che ritiene di aver subito una ritorsione può dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV, con le stesse modalità con le quali ha effettuato la segnalazione.

L'OdV, valutata tempestivamente la sussistenza della ritorsione, segnala l'ipotesi di discriminazione al Presidente della Stamperia, il quale può:

- iniziare un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile;
- procedere all'annullamento in sede di autotutela dell'atto o del provvedimento ritorsivo;
- segnalare la ritorsione alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti.

Se il responsabile dell'atto ritorsivo è il Presidente della Stamperia, l'OdV segnalerà l'ipotesi di discriminazione agli altri Componenti del CdA. Se l'atto ritorsivo è stato deliberato dal CdA, l'OdV segnalerà l'ipotesi di discriminazione all'Organo di Controllo.

Resta ferma ed impregiudicata la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle Organizzazioni sindacali e all'Autorità Giudiziaria.

4.3 Limitazioni della responsabilità

E' esclusa ogni responsabilità di natura penale, civile e amministrativa, della persona che nell'effettuare la segnalazione whistleblowing riferisca all'OdV informazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- offensive della reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Detta scriminante, tuttavia, opera solo nei casi in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- il segnalante ritiene in modo ragionevole, e non in base a semplici illazioni, che le informazioni da svelare siano veritiere e indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
- la segnalazione non è anonima ed è effettuata nel rispetto della presente procedura in ordine ai requisiti oggettivi (par. 1), ai requisiti soggettivi (par. 2) ed al corretto utilizzo del canale interno (par. 6).

4.4 Misure di sostegno

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenza offerte al segnalante, a titolo gratuito, da Enti del Terzo settore sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni.

L'ANAC pubblica sul suo sito l'elenco di detti Enti autorizzati a fornire sostegno ai segnalanti.

5. Trattamento dei dati personali (privacy)

La Stamperia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti dalle segnalazioni, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), è tenuta a fornire idonee informazioni alle persone interessate dalla segnalazione (segnalante, facilitatore, persone coinvolte e persone menzionate) sul trattamento dei loro dati personali, soprattutto con riferimento alla tutela dei loro diritti.

In merito a detta tutela, ai sensi del D. Lgs. 24/2023, le persone coinvolte o comunque menzionate dalla segnalazione non possono esercitare i diritti che il suddetto Regolamento UE riconosce agli interessati (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati, di opposizione al trattamento e, di conseguenza, di ricorso al Garante della privacy) senza il consenso del segnalante. Ciò in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Al segnalante l'informativa sul trattamento dei suoi dati personali può essere resa:

- in caso di segnalazione scritta, tramite il recapito informatico comunicato nella segnalazione;
- in caso di segnalazione scritta mancante di un recapito informatico personale, tramite pubblicazione sul sito della Stamperia: nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sotto sezione "Segnalazioni whistleblowing".
- in caso di segnalazione orale, con la consegna a mano dell'informativa in occasione dell'incontro, da citare nel relativo verbale.

6. Canale di segnalazione interna

Il segnalante può effettuare le segnalazioni whistleblowing solo utilizzando il canale interno e la denuncia all'Autorità giudiziaria, nel caso vi siano i presupposti, mentre non può utilizzare altre modalità, come il canale esterno (gestito dall'ANAC) e la divulgazione pubblica, che valgono solo per gli Enti privati che hanno un numero di dipendenti superiore alle 49 unità.

Le segnalazioni interne possono essere effettuate sia in forma scritta che in forma orale.

6.1 Segnalazioni in forma scritta

Le segnalazioni in forma scritta possono essere effettuate utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito della Stamperia: www.stamperiabrailleuic.it nella sezione "Amministrazione Trasparente – Segnalazioni whistleblowing".

Ai fini di una maggiore sicurezza, è preferibile trasmettere la segnalazione tramite posta elettronica certificata (PEC) dedicata, all'indirizzo: giovanni.ferrera.odv@pec.it

L'invio della segnalazione alla suddetta PEC è possibile anche tramite posta elettronica ordinaria. L'accesso alla PEC è riservato all'OdV, previa procedura di autenticazione a due fattori.

Detto sistema garantisce al segnalante la comunicazione automatica dell'avvenuta presa in carico della segnalazione e la possibilità di interagire con l'OdV per inviare ulteriori informazioni, per chiedere notizie sullo stato della segnalazione e per ricevere avvisi o convocazioni dall'OdV.

Il segnalante, per tutelare al massimo la propria riservatezza, è opportuno che nell'effettuare la segnalazione utilizzi esclusivamente:

- un dispositivo informatico personale;
- un indirizzo di posta elettronica (Pec o e-mail) personale.

In alternativa, è possibile trasmettere la segnalazione tramite posta ordinaria, inserendola in una busta sigillata avente la dicitura esterna "NON APRIRE - Riservata personale per l'Organismo di Vigilanza della Stamperia Regionale Braille"), senza mittente, da inviare in via Aurelio Nicolodi 4 – 95125 Catania. Detta busta non può essere aperta, non va protocollata nel registro ordinario o informatico e va consegnata all'OdV intatta.

La segnalazione presentata con modalità diverse da quelle sopra descritte, o non indirizzata all'OdV, sarà trattata come ordinaria. Nel caso il segnalante dichiari di volersi avvalere delle tutele come whistleblower o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, il soggetto che ne ha il possesso è tenuto a trasmetterla all'OdV, entro sette giorni dal ricevimento, ed a rispettare gli stessi obblighi di riservatezza previsti per l'OdV.

6.2 Segnalazioni in forma orale

Le segnalazioni orali sono effettuate su richiesta telefonica della persona segnalante al numero personale dell'OdV, che sarà disponibile sul sito web della Stamperia nella sezione "Amministrazione Trasparente – Segnalazioni whistleblowing". Entrambi concorderanno telefonicamente le modalità riservate dell'incontro diretto, con riferimento al luogo e all'orario.

Il colloquio avrà la durata massima di 1 ora e sarà verbalizzato sotto forma di domande dell'OdV e di risposte del segnalante. Al termine dell'incontro il verbale della segnalazione sarà sottoscritto in ogni foglio e verrà custodito dall'OdV con idonee misure di sicurezza.

7. Iniziative di sensibilizzazione

La Stamperia è tenuta a consegnare, o inviare tramite e-mail, a tutto il personale e agli altri soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni Whistleblowing (par. 2) copia del presente documento, dopo la sua approvazione.

Il Direttore amministrativo della Stamperia, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, è comunque tenuto ad organizzare per tutto il personale dipendente iniziative di informazione sulla presente procedura, nonché ad intraprendere ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto del whistleblowing.

Affinché possa essere garantita adeguata visibilità nei luoghi di lavoro ed accessibilità anche alle persone che, pur non frequentando tali luoghi, intrattengano un rapporto giuridico con Stamperia, il presente documento è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente – Segnalazioni whistleblowing" del sito www.stamperibrailleuc.it

Nella suddetta sezione va altresì pubblicata l'informativa sul trattamento dei dati personali del segnalante e degli altri soggetti nominati nella segnalazione.

Con riferimento ai soggetti esterni, prescindendo dalla tipologia contrattuale, il Direttore amministrativo è tenuto ad adeguare i relativi contratti, evidenziando la loro legittimazione ad effettuare segnalazioni whistleblowing e la relativa potestà della Stamperia di applicare le sanzioni previste dal Modello 231.

8. Entrata in vigore

La presente Procedura entrerà in vigore dopo:

- l'approvazione da parte del CdA della Stamperia;
- l'audizione delle Rappresentanze sindacali aziendali;
- la pubblicazione sul sito web nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Segnalazioni whistleblowing";
- l'informazione del personale.

Per tutto quanto non previsto dalla presente "Procedura" si rinvia al D. Lgs. 24/2023 ed a quanto disposto dal Modello 231 della Stamperia (par. 10.4), pubblicato nel sito web "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali".

Sino all'entrata in vigore della presente "Procedura" si continuerà ad utilizzare la procedura inserita nel documento "Aggiornamento del Modello 231 al D. Lgs. 24/2023 in materia di segnalazioni whistleblowing", approvato dal CdA della Stamperia con la delibera n. 10/2023.